



CITTÀ DI GIULIANOVA

COPIA

ORDINANZA SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 64 DEL 01-05-2020

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e



CITTÀ DI GIULIANOVA

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 aprile 2020, n.88.

Vista la circolare del ministero della salute -direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 4 protezione civile n° 0012302 del 08/04/2020";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 11/04/2020, n. 97;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.108 del 27-04-2020 in cui è tra l'altro prevista l'apertura dei luoghi di culto, benché' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Restano, invece, sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi



CITTÀ DI GIULIANOVA

preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

Vista la conversione in legge, Legge 27/2020 del cosiddetto decreto "Cura Italia", il DI 18/2020, che ha assorbito, abrogandoli, alcuni dei precedenti decreti legge emanati nell'ambito della emergenza epidemiologica da COVID-19, i DI 9/2020, 11/2020 e 14/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 50 del 29 aprile 2020 con oggetto "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive." in cui al punto 15 del provvedimento è previsto "che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale";

Richiamata l'ordinanza contingibile ed urgente n° 58 del 16 aprile '20 con oggetto "Provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del "coronavirus" - Covid -19 – Chiusura cimitero comunale in esecuzione della circolare del ministero della salute - direzione generale della prevenzione sanitaria - ufficio 4 protezione civile n° 0012302 del 08/04/2020" con cui era stata disposta:

1. la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, sino a nuovo provvedimento, facendo obbligo al gestore dei servizi cimiteriali di garantire, comunque, l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza in occasione dei descritti procedimenti dei congiunti in numero massimo di cinque persone e avendo cura di garantire il distanziamento sociale nelle forme previste dalle disposizioni normative vigenti;
2. la sospensione, all'interno del cimitero comunale, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
3. al gestore dei servizi cimiteriali di attenersi scrupolosamente alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale Della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4 Protezione Civile n° 0012302 del 08/04/2020;

Ritenuto, in ragione del contenimento del contagio, di dover concedere ai propri concittadini la possibilità di far visita ai cari defunti, nel rispetto delle prescrizioni emanate da Governo e Regione in merito al distanziamento sociale ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale e contingentando l'accesso alle aree cimiteriali comunali.

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

l'apertura del cimitero comunale alle condizioni di seguito riportate, sino a nuove disposizioni:

- ✓ Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – dalle 15,00- alle ore 18,00;
- ✓ E' consentito di sostare all'interno del cimitero per 30 (trenta) minuti;
- ✓ E' consentito l'accesso di massimo 30 persone per volta;
- ✓ E' obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di 2.00 mt.;
- ✓ Si accede al cimitero solo dall'ingresso principale;
- ✓ L'accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal Custode del Cimitero Comunale, il quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate



CITTÀ DI GIULIANOVA

INFORMA

- ✓ le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;
- ✓ in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, in premessa;
- ✓ avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- ✓ la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento alla Società Giulianova Patrimonio Srl in persona del legale rappresentate per la sua esecuzione in qualità di concessionario del servizio di custodia del cimitero;
3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
 - Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Questura di Teramo;
 - Direzione provinciale dell'Asl;
 - Comando Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale.
 -

Giulianova, lì 01-05-2020

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 405



CITTÀ DI GIULIANOVA

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **02-05-2020**, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Giulianova, lì 02-05-2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE